



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Approvato con deliberazione del C.U. n. 15/2017 del 20.6.2017

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI PRELIMINARI
	Articolo 1 Oggetto
	Articolo 2 Definizioni
	Articolo 3 Decisioni integrative
	Articolo 4 Sede delle adunanze
TITOLO II	ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
CAPO I	INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
	Articolo 5 Modalità di elezione
	Articolo 6 Prima seduta del Consiglio dell'Unione
	Articolo 7 Adempimenti della prima seduta
CAPO II	I GRUPPI CONSILIARI
	Articolo 8 Composizione
	Articolo 9 Conferenza dei Capigruppo
CAPO III	COMMISSIONI CONSILIARI
	Articolo 10 Costituzione e composizione
	Articolo 11 Insediamento
	Articolo 12 Convocazione
	Articolo 13 Funzionamento – Decisioni
	Articolo 14 Partecipazione del Presidente dell'Unione
	Articolo 15 Segreteria - Verbalizzazione
	Articolo 16 Commissioni di controllo o di garanzia

CAPO IV	LA CONFERENZA DEI SINDACI
	Articolo 17 Funzionamento – Decisioni
CAPO V	LA CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE MINORANZE
	Articolo 18 Competenze
	Articolo 19 Funzionamento
	Articolo 20 Segreteria – Verbalizzazione
TITOLO III	I CONSIGLIERI
CAPO I	DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
	Articolo 21 Diritto di informazione
	Articolo 22 Interrogazioni
	Articolo 23 Interpellanze
	Articolo 24 Mozioni
CAPO II	DOVERI DEI CONSIGLIERI
	Articolo 25 Obbligo di presenza
	Articolo 26 Ulteriori obblighi dei Consiglieri
CAPO III	DURATA IN CARICA
	Articolo 27 Cessazione dalla carica
TITOLO IV	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
	Articolo 28 Linee di principio
	Articolo 29 Convocazioni - Sessioni
	Articolo 30 Struttura e contenuto dell'ordine del giorno
	Articolo 31 Convocazione del Consiglio
	Articolo 32 Contenuto dell'avviso di convocazione
	Articolo 33 Deposito degli atti
	Articolo 34 Seduta prima convocazione - numero legale
	Articolo 35 Seconda convocazione
	Articolo 36 Convocazione su richiesta di un quarto dei Consiglieri
CAPO II	LA SEDUTA DEL CONSIGLIO
	Articolo 37 Apertura della seduta
	Articolo 38 Presidente della seduta
	Articolo 39 Verifica del numero legale
	Articolo 40 Astensione obbligatoria dalla seduta
	Articolo 41 Partecipazione del Segretario
	Articolo 42 Partecipazione dei Responsabili dei servizi e del Revisore del conto
	Articolo 43 Uso di telefoni cellulari - riprese audio-video
	Articolo 44 Processo verbale - deliberazioni
	Articolo 45 Argomenti ammessi alla trattazione
	Articolo 46 Questioni pregiudiziali e sospensive
	Articolo 47 Dichiarazione di voto
	Articolo 48 Sistemi di votazione
	Articolo 49 Astensione facoltativa
	Articolo 50 Approvazione delle proposte
	Articolo 51 Irregolarità della votazione
	Articolo 52 Nomine di rappresentanti del Consiglio
	Articolo 53 Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione
	Articolo 54 Disciplina dei Consiglieri
	Articolo 55 Disciplina del pubblico
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI
	Articolo 56 Approvazione, modifiche ed entrata in vigore del regolamento

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte del Consigliere, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e del presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.
3. Durante le adunanze i Consiglieri potranno esprimersi sia in italiano, che in piemontese.

Articolo 2 Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
 - a. adunanza. Riunione dei componenti del Consiglio dell'Unione e dei Componenti delle Commissioni consiliari non in formale seduta consiliare;
 - b. Conferenza dei Sindaci. Riunione dei Sindaci su argomenti di comune interesse, al fine di determinare linee guida di natura politico-amministrativa agli Organi di governo dell'Unione;
 - c. Conferenza dei Capigruppo consiliari. Riunione dei Capigruppo consiliari per elaborare argomentazioni di comune interesse del Consiglio;
 - d. Conferenza straordinaria delle Minoranze. Riunione di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica per eleggere, in seno al Consiglio dell'Unione, i rappresentanti delle minoranze, scelti fra i medesimi Consiglieri di minoranza e con le modalità stabilite dallo Statuto;
 - e. quorum strutturale o numero legale. E' il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - f. quorum funzionale. E' il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
 - g. seduta. E' la riunione dei componenti del Consiglio dell'Unione, convocata formalmente, dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;
 - h. sospensione di seduta. Risoluzione del Presidente di sospensione temporanea della seduta per svolgere attività *extra ordinem* e per il tempo necessario stabilito dal Presidente prima che ne determini la riapertura, con la ripresa dei lavori.
 - i. ordine del giorno. L'espressione ha due significati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto presentato dai Consiglieri o dai Componenti delle Commissioni o dalla Giunta dell'Unione e sul quale il Consiglio dell'Unione vota;
 - j. Presidente. E' colui che presiede la seduta, e cioè il Presidente dell'Unione o suo sostituto (in successione Vice Presidente e Assessori secondo l'anzianità di età);
 - k. Capigruppo consiliari. Sono un esponente del gruppo di maggioranza e un esponente del gruppo di minoranza che esaudiscono le esigenze burocratiche stabilite dalla legge e non necessariamente si identificano in aggregazione politica in relazione all'eterogeneità dei Comuni di provenienza;
 - l. aggiornamento dei lavori. E' il rinvio a una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 3 Decisioni integrative

1. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento decide il Presidente, sentito il parere non vincolante dei Capigruppo consiliari.
2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio dell'Unione, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un membro a favore e uno contrario alla decisione del Presidente o può rinviare la decisione ad altra seduta.

Articolo 4 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione si svolgono nell'apposita sala della sede e si svolgono come disciplinato dallo statuto e dal presente regolamento. Le adunanze possono anche tenersi indifferentemente presso le sedi di Comuni membri.

2. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi da quelli di cui al comma precedente, in territorio sia italiano che estero.
3. Nel caso di cui ai commi precedenti, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede dell'Unione, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Articolo 5 Modalità di elezione

1. Le modalità di elezione del Consiglio dell'Unione, sia per i Componenti della Maggioranza, sia per i Componenti della Minoranza, nonché la in sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge (in particolare TUEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e legge 7.4.2014 n. 56 - cd. Legge Delrio) e dallo Statuto.
2. Il Presidente ed i Consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione di convalida.

Articolo 6 Prima seduta del Consiglio dell'Unione

1. Come stabilito dallo Statuto, al termine del mandato amministrativo ordinario del Consiglio dell'Unione (per eventuale rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione Montana a seguito di consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali) la prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre dieci giorni dal completamento delle designazioni da parte dei Comuni e dall'avvenuta Conferenza straordinaria delle Minoranze - ed è presieduta dal Sindaco più anziano d'età fra quelli designati dai Consigli dei Comuni membri, che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Articolo 7 Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione dei Consiglieri eletti, a norma del capo II del titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dichiarare l'incandidabilità, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Successivamente il Consiglio dell'Unione procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - elezione del Presidente;
 - elezione della Giunta;
 - adozione, su proposta del Presidente, del documento programmatico inerente l'attività dell'Unione per la durata della consiliatura al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio;
 - iscrizione, da ultimo, all'ordine del giorno di ogni altro argomento di competenza del Consiglio.
3. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione palese.
4. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio dell'Unione .

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 8 Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti dai Consiglieri designati dai Consigli comunali per la Maggioranza e designati dalla Conferenza straordinaria delle Minoranze, per la Minoranza.

2. Considerato che l'Unione è un Ente istituzionale autonomamente operativo, il Capogruppo di Maggioranza rappresenta la Maggioranza stessa dell'Unione a prescindere dal Comune di appartenenza o dal raggruppamento politico a cui soggettivamente appartiene ed il Capogruppo di Minoranza rappresenta la Minoranza stessa dell'Unione a prescindere dal Comune di appartenenza o da raggruppamento politico a cui soggettivamente appartiene. In tal senso i due Capigruppo esaudiscono le esigenze burocratiche stabilite dalla legge e non necessariamente si identificano in aggregazione politica a causa dell'eterogeneità dei Comuni di provenienza;
3. I Consiglieri sia di Maggioranza, sia di Minoranza, devono comunicare per iscritto al Segretario dell'Unione, il nome dei propri Capigruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio. Ugualmente dovranno essere segnalate, con tempestività, le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di comunicazione le deliberazioni della Giunta si considerano comunicate mediante affissione all'albo pretorio on line/albo pretorio storico on line, ritenendo esaurito il gravame di cui all'art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altro Gruppo non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Articolo 9 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di un Capogruppo, per elaborare argomentazioni di comune interesse del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 10 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio dell'Unione, per tutta la durata in carica può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale, con un minimo di tre Componenti di cui due della Maggioranza ed uno della Minoranza.
3. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla Maggioranza consiliare è fatta dalla Maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla Minoranza consiliare è fatta dalla Minoranza.
4. L'elezione dei Componenti designati avviene con votazione palese e sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, in due separate votazioni, una riservata alla sola Maggioranza ed una riservata alla sola Minoranza, per il rispetto del criterio proporzionale di cui al precedente 2° comma.
5. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
6. Le Commissioni durano in carica fino al termine della consiliatura.
7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame. Gli argomenti vengono sottoposti all'esame delle Commissioni dal Presidente dell'Unione.

Articolo 11 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior

numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Articolo 12 Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente dell'Unione.

Articolo 13 Funzionamento – Decisioni

1. Le Commissioni sono competenti al rilascio di pareri e linee guida – in ogni caso non obbligatori e non vincolanti - utili all'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio.
2. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
3. Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
4. Le Commissioni assumono le proprie decisioni con votazione palese, fatti salvi i casi in cui debbano intervenire valutazioni sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
5. Le Commissioni si esprimono in sede referente e mai in sede deliberante.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la Commissione.
7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.
8. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti ad esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario e dei titolari degli Uffici. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Articolo 14 Partecipazione del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni e possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Articolo 15 Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario dell'Unione, oppure da un Componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente dell'Unione.
2. Il verbale riporta il risultato della la votazione, palese o segreta, assunta a maggioranza della metà dei Componenti che ha dato luogo all'emissione della decisione,.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16 Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio può procedere all'istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sull'attività amministrativa.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
4. Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la Commissione Speciale è sciolta di diritto.

CAPO IV LA CONFERENZA DEI SINDACI

Articolo 17 Funzionamento – Decisioni

1. Come previsto nello Statuto, i Sindaci possono riunirsi in Conferenza, quale collegio preposto all'assunzione di linee di indirizzo su argomenti di comune interesse, al fine di demarcare linee guida di natura politico-amministrativa agli Organi di governo dell'Unione.

2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente dell'Unione (in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente ovvero, in successione, dagli Assessori più anziani di età) che formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
3. La Conferenza esamina argomenti riguardanti l'esercizio delle funzioni di indirizzo gestionale a supporto dell'attività amministrativa e delle decisioni della Giunta. Si esprime in sede referente e mai in sede deliberante.
4. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche, in quanto endoprocedimentali alle attività di Giunta e Consiglio.
5. La Conferenza si esprime alla presenza di un Segretario della Conferenza - dipendente designato dal Segretario dell'Unione oppure da un Componente designato dal Presidente - mediante relazione, a firma del Presidente dell'Unione e del Segretario, sulla sua attività che viene acquisita agli atti dell'Unione a supporto della materia trattata.

CAPO V LA CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE MINORANZE

Articolo 18 Competenze

1. Tenuto presente che, a mente dello Statuto, il numero dei Rappresentanti delle Minoranze consiliari in seno al Consiglio è di 4 (quattro) Consiglieri, eletti, fra i medesimi Consiglieri di minoranza, la Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, si riunisce in seduta formale per individuare i propri Esponenti che appartengono alle liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
2. Per naturale conseguenza, la Conferenza straordinaria delle Minoranze può riunirsi per revocare l'elezione di propri Rappresentanti prima inviati nel Consiglio dell'Unione, assumendo decisione motivata e, se del caso, segreta.
3. Spetta, altresì, alla Conferenza straordinaria delle Minoranze riunirsi per stabilire una nuova graduatoria, come da successivo art. 18, comma 12, utile alla surrogazione dei Consiglieri in corso di consiliatura, in caso di esaurimento della stessa.

Articolo 19 Funzionamento

1. La seduta della Conferenza straordinaria delle Minoranze, convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione in carica, si deve tenere in tempo utile per consentire la convocazione del Consiglio dell'Unione nei termini di cui all'art. 7 dello Statuto.
2. La Conferenza straordinaria delle Minoranze procede, in primo luogo e con un unico verbale che attesta la durata delle cariche per il periodo della consiliatura, all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Consigliere può votare per un solo nome. Sono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Le sedute della Conferenza straordinaria delle Minoranze sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
5. Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
6. La Conferenza straordinaria delle Minoranze assume le proprie decisioni con votazione palese, fatti salvi i casi in cui debbano intervenire valutazioni sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
7. La Conferenza straordinaria delle Minoranze si esprime in sede deliberante.
8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la Conferenza straordinaria delle Minoranze.
9. La Conferenza straordinaria delle Minoranze elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti e con voto segreto limitato a un candidato, i Rappresentanti delle Minoranze.
10. Dalla votazione della Conferenza straordinaria delle Minoranze deve scaturire una graduatoria dei Rappresentanti delle Minoranze utile alla surrogazione dei Consiglieri in corso di consiliatura.

Articolo 20 Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Conferenza straordinaria delle Minoranze sono svolte dal Segretario dell'Unione o da un dipendente da questi designato. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente dell'Unione.
2. Il verbale riporta il risultato della votazione, palese o segreta, che ha dato luogo all'emissione della decisione ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III I CONSIGLIERI

CAPO I DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 21 Diritto di informazione

1. È garantito il diritto dei Consiglieri di accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, in possesso dell'Unione e non inseriti sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la richiesta di accesso e di rilascio di copia di atti e documenti dovrà essere avanzata in forma scritta – anche per via e mail ordinaria - al Responsabile del servizio o al Segretario quando non possa essere esaudita immediatamente oppure quando si debba verificare la conformità della richiesta alla legge. La richiesta deve contenere elementi identificativi del documento stesso. Non si deve dare adito a richieste di accesso per controllo continuo e generalizzato sull'attività dell'Unione.
 - b) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
 - c) l'accesso deve riguardare atti o documenti formati o detenuti dall'Unione.
3. L'esercizio del diritto è gratuito. Tuttavia per il rilascio di atti, non effettuato via e mail, che comportino un costo ed un impegno elevato di riproduzione, la Giunta dell'Unione può stabilire il pagamento del rimborso del costo.
4. Al Consigliere non può essere opposto il segreto d'ufficio se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 22 Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero, o se qualche informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere qualche risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente e firmate dai proponenti. E' escluso l'uso della e mail ordinaria. Il Presidente è tenuto a rispondere nella prima seduta utile del Consiglio. Non danno luogo ad espressione di voto
3. Le risposte alle interrogazioni vengono date in seduta dal Presidente o da un Assessore. Esse non possono avere una durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo ad una replica da parte dell'interrogante, che può dichiararsi di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
4. Anche se non viene esplicitamente chiesta una risposta scritta, il Presidente risponde nella prima seduta utile successiva alla presentazione con la redazione di specifico verbale che costituisce anche risposta.
5. L'interrogazione in caso di urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente, se da questi autorizzato, ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente o l'Assessore interessato possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente, se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta nella prima seduta utile successiva alla presentazione.

Articolo 23 Interpellanze

1. Le interpellanze consistono nella domanda posta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso o della Giunta. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco e firmate dai proponenti. E' escluso l'uso della e mail ordinaria. Il Presidente risponde nella prima seduta utile del Consiglio successiva alla presentazione. Non danno luogo ad espressione di voto.
2. Le risposte alle interpellanze vengono date in seduta dal Presidente o da un Assessore. Esse non

possono avere una durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a una replica da parte dell'interrogante, che può dichiararsi di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate, se il Presidente lo autorizzi. In tal caso il Presidente potrà dichiarare di essere pronto a rispondere o di dovere differire la risposta alla seduta successiva.

4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente.

Articolo 24 Mozioni

1. Le mozioni consistono in documenti motivati, sottoscritti da uno o più Consiglieri e volti a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata per iscritto al Presidente.

3. Le mozioni sono svolte nella prima seduta utile successiva alla presentazione.

4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.

5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo e l'Assessore competente. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

6. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

7. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione ma solo su incisi di essa tali da non stravolgere il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.

8. Le mozioni, iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione, vengono svolte secondo l'ordine della loro presentazione risultante dal protocollo generale dell'Unione.

CAPO II DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 25 Obbligo di presenza

1. È dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio dell'Unione, oppure giustificare l'assenza.

2. La giustificazione dell'assenza può essere fatta pervenire al Presidente in forma scritta – anche via e mail ordinaria – oppure oralmente/telefonicamente al Presidente o al Segretario dell'Unione.

3. Come previsto dallo Statuto, i Consiglieri devono, altresì, partecipare alle sedute delle Commissioni e delle Conferenze di cui facciano parte per non incorrere, a causa di assenze ingiustificate, nel procedimento di decadenza.

Articolo 26 Ulteriori obblighi dei Consiglieri

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dalle leggi vigenti.

CAPO III DURATA IN CARICA

Articolo 27 Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate personalmente ed in forma scritta, indirizzate al Presidente e al Consiglio dell'Unione.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

3. Le dimissioni sono assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione.

4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo, negli altri casi previsti dalla legge.

6. Nel caso di sospensione/rimozione/decadenza dalla carica di Consigliere sia dell'Unione sia del proprio Comune, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, il seggio non è computato al fine della verifica di qualsivoglia quorum.

7. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso la Segreteria dell'Unione.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 28 Linee di principio

1. Il Consiglio si riunisce prioritariamente in seduta pubblica e si esprime mediante deliberazioni che saranno formalizzate a firma del Presidente e del Segretario.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione come da articolo 42, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli comunali.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
5. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta del Presidente, il documento programmatico inerente l'attività dell'Unione per la durata della consiliatura.
6. Lo status dei Consiglieri è disciplinato dalla legge e dallo Statuto.
7. Il quorum strutturale per la validità delle sedute del Consiglio ed il quorum funzionale per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio sono disciplinati dallo Statuto.

Articolo 29 Convocazioni - Sessioni

1. Il Presidente stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dagli Assessori in successione più anziani di età.
3. La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocato d'urgenza, in seduta pubblica oppure in seduta segreta, in prima o in seconda convocazione.
5. Il Consiglio dell'Unione è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
6. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quarto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo dell'Unione.
7. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, nella quale non verranno trattati argomenti scindibili dalle motivazioni di urgenza.
8. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
9. Le riunioni del Consiglio si tengono, come di volta in volta valutato dal Presidente, in seduta pubblica oppure in seduta segreta; in prima e/o seconda convocazione. Le votazioni sono rese in forma palese, salvo casi eccezionali riguardanti valutazioni di persone, per cui queste ultime saranno in forma segreta.

Articolo 30 Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

1. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, con la collaborazione

del Segretario. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, purché in seduta siano presenti tutti i Consiglieri assegnati.

4. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quarto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 31 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto, consegnato ai Consiglieri nella forma e con l'indirizzo da essi indicati fra PEC, e mail ordinaria, oppure consegna diretta o a persona incaricata al ritiro per il tramite del Comune di appartenenza.

2. La consegna nelle forme di cui al primo comma dell'avviso di convocazione si ha per valida, purché risulti referto di consegna.

3. L'avviso per le sedute della sessione ordinaria, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni liberi prima, compresi i prefestivi e i festivi.

4. Per le sedute della sessione straordinaria l'avviso va consegnato almeno tre giorni liberi prima, compresi i prefestivi e i festivi.

5. Per le sedute in via di urgenza almeno ventiquattro ore prima; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.

6. Per la consegna di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto dal comma 5 per le sedute di urgenza.

7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

8. Nell'avviso di prima convocazione possono essere indicate anche data e ora della seconda convocazione.

9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 32 Contenuto dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a. il giorno, il luogo e l'ora della convocazione in seduta pubblica o segreta;

b. l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;

c. la menzione dell'urgenza, se del caso;

d. l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri del presente regolamento;

e. la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

Articolo 33 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Unine, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente, se trattasi di seduta straordinaria, e nei due giorni precedenti se trattasi di seduta ordinaria, tenuto comunque conto del loro inserimento sul sito internet istituzionale riservato ai Consiglieri, negli stessi termini. Gli atti relativi all'adunanza convocata d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria, attesa la libertà operativa sul sito internet.

Articolo 34 Seduta prima convocazione - numero legale

1. Il Consiglio può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, sono presenti almeno il Presidente, o suo sostituto e n. 6 Consiglieri.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello nominale a cura del Segretario, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessari per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Articolo 35 Seconda convocazione

1. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale oppure la seduta di prima convocazione, dichiarata regolarmente aperta, non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, notizia della seconda convocazione viene data ai membri non presenti all'adunanza dichiarata deserta o sciolta.
2. La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno 24 ore dall'ora di inizio della prima.
3. Il Consiglio può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di seconda convocazione, sono presenti almeno il Presidente, o suo sostituto e n. 4 Consiglieri.
4. Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non era stato indicato il giorno e l'ora della seconda, questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

Articolo 36 Convocazione su richiesta di un quarto dei Consiglieri

1. Un quarto dei Consiglieri, arrotondato all'unità superiore, mediante atto scritto, può chiedere al Presidente che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati.
2. Il Presidente aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, oppure convoca il Consiglio entro venti giorni dal giorno del deposito della richiesta presso la Segreteria, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti.
3. I richiedenti devono depositare unitamente alla richiesta, la proposta di deliberazione corredata dai pareri obbligatori (Responsabili dei Servizi e Revisore del Conto), qualora dovuti.

CAPO II LA SEDUTA DEL CONSIGLIO

Articolo 37 Apertura della seduta

1. Effettuato dal Segretario l'appello nominale dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Articolo 38 Presidente della seduta

1. Il Presidente presiede il Consiglio, salve le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente la presidenza spetta in successione, agli Assessori secondo l'anzianità di età.
3. Il Presidente:
 - a. dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute - comprese le fasi di chiusura e riapertura temporanea per sospensione della seduta - e ne dirige i lavori;
 - b. concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - c. precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d. apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e. mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico.

4. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti di tutti i suoi membri.
5. Il Presidente ha altresì il potere di:
 - a. sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b. richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e di espellerlo dalla seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
 - c. ordinare l'espulsione dei presenti non Consiglieri che siano causa di disordine;
 - d. chiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica.

Articolo 39 Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica mediante appello nominale e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Articolo 40 Astensione obbligatoria dalla seduta

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. Immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario per la registrazione a verbale e non sono computati.

Articolo 41 Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario:
 - a. è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
 - b. se richiesto dal Presidente, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione;
 - c. svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 40 del presente regolamento si applicano anche al Segretario; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e il Presidente affida le funzioni di Segretario verbalizzante ad uno dei suoi membri.

Articolo 42 Partecipazione dei Responsabili dei servizi e del Revisore del conto

1. I Responsabili dei servizi dell'unione o dei Comuni aderenti, invitati dal Presidente, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze professionali.
2. Il Revisore del conto, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio e può su richiesta del Presidente prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la sua attività.

Articolo 43 Uso di telefoni cellulari - riprese audio-video

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato a chiunque utilizzare in aula telefoni cellulari sia per comunicazioni che per riprese audio e video.
2. Sono altresì vietate le riprese audio e video – per la trasmissione in diretta o in differita - con qualunque altro supporto.
3. Il Presidente può autorizzare le riprese audio e video.

Articolo 44 Processo verbale - deliberazioni

1. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale inserendovi le dichiarazioni scritte dei consiglieri. Nel caso di dichiarazioni verbali il Segretario inserisce un sunto di quanto ha rilevato degli interventi.
2. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:
 - a. indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b. far constare se la seduta o parte della seduta è segreta. In questo caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;

- c. indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo Consigliere;
 - d. indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che hanno reso voto contrario o che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonchè, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
 - e. far constatare le forme delle votazioni eseguite.
3. Il Consiglio può deliberare che gli interventi siano registrati mediante strumenti elettromagnetici o digitali. In tal caso per la redazione del processo verbale ci si può avvalere delle registrazioni effettuate, che, comunque, devono essere conservate fino all'approvazione del verbale.
4. Il Consigliere può esprimere per iscritto eventuali rettifiche al verbale che saranno ad esso allegate.
5. Potendo i Consiglieri esprimersi, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento in italiano e in piemontese, il verbale riporterà tali interventi nella sola lingua italiana.
6. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto. Le deliberazioni votate ed approvate vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.
7. Alla deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e vengono indicati i membri partecipanti, i membri assenti giustificati o non giustificati, l'esito della votazione, individuando coloro che non hanno partecipato alla votazione, nonché nelle votazioni palesi gli astenuti nel voto ed i contrari.
8. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Divengono esecutive alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, fatta salva la dichiarazione di immediata eseguibilità resa dal Consiglio con puntuale votazione resa in forma palese.

Articolo 45 Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta in modo puntuale all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dal presente regolamento e salvo la votazione unanime e favorevole di tutti i Consiglieri assegnati per la trattazione di ulteriori argomenti.

Articolo 46 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, i Capigruppo.

Articolo 47 Dichiarazione di voto

1. Quando tutti i Consiglieri richiedenti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
2. Terminata l'eventuale discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto, con la quale i Consiglieri possono dare succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
3. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il Capogruppo o un suo delegato.
4. E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola, per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del Gruppo di appartenenza.
5. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
6. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi dello stesso.

Articolo 48 Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
3. La votazione palese è la regola e può farsi per appello nominale oppure per alzata di mano.
4. Il Presidente, prima della votazione, indica le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.

5. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello dei Consiglieri. Questi rispondono "si" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
6. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi si astiene e i Consiglieri che si astengono alzano la mano. Poi chiede chi approva la proposta. I Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
7. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
8. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non possa essere conosciuto dagli altri.
9. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente.
10. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
11. A tal fine il Presidente sceglie tra i Consiglieri due scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.
12. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della Minoranza, se presente in aula.
13. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a. se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b. se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c. chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - d. le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori;
 - e. le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Articolo 49 Astensione facoltativa

1. Il Consigliere che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.
2. Il Consigliere che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

Articolo 50 Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente Regolamento dispongano diversamente.
2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

Articolo 51 Irregolarità della votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 52 Nomine di rappresentanti del Consiglio

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, il Consiglio provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato.
3. Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.
4. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

Articolo 53 Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione

1. Il Presidente, con l'assistenza obbligatoria nelle votazioni segrete degli scrutatori nominati, annuncia l'esito del voto.
2. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.
3. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal verbale della seduta.
4. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.
5. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Articolo 54 Disciplina dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri hanno il più ampio potere di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono rispettare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo ogni riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. I Consiglieri devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
3. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama.
4. Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.
5. Se un Consigliere nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle.

Articolo 55 Disciplina del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ove il pubblico non si attenga ai richiami, sospende eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.
3. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta.
4. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
5. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 Approvazione, modifiche ed entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento viene approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Unione, così come le sue modifiche.
2. Il presente regolamento, così come le sue modifiche, entrano in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.